



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

e

UniCredit S.p.A

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli, con sede a Napoli in Piazza dei Martiri 30, Codice Fiscale e P.IVA 05936561215, nella persona del Presidente, dott. Vincenzo Moretta (di seguito definito "ODCEC Napoli"),

e

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3, Milano, capitale sociale € 19.654.856.199,43 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00348170101, iscritto all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, nelle persone di Felice Delle Femine e Franco Felici con poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale, (di seguito "UniCredit")

Ciascuna, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,

Premesso che

L'ODCEC Napoli intende, nell'ambito delle proprie attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ed alla valorizzazione di determinate filiere produttive, promuovere sul territorio la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali start-up;

UniCredit è impegnato sul Territorio Sud ad agevolare la nascita, lo sviluppo e la competitività delle imprese, specie se collocate nell'ambito di strutture di filiera; di favorire l'occupazione, in particolare valorizzando le potenzialità di giovani e ricercatori che siano capaci di affrontare percorsi imprenditoriali; accelerare i processi di innovazione nell'ambito di singole filiere mediante la realizzazione di un *Incubatore Virtuale di Filiera*. Tale progetto, in fase di lancio, prevede l'individuazione dei "Good Father", intendendo questa figura come l'organizzazione di una Impresa Leader, che si esprima attraverso una forte leadership al proprio interno, e che sia interessata a stimolare la nascita e/o lo sviluppo di nuove imprese ma anche l'espansione di aziende esistenti che presentino elevate potenzialità di sviluppo all'interno della propria filiera;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

UniCredit e Odcec di Napoli, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli

istituzionali, si impegnano a collaborare per la realizzazione di un'azione congiunta finalizzata allo scouting di aziende idonee per l'inserimento nell'incubatore.

Articolo 2

UniCredit e Odcec di Napoli metteranno a disposizione le strutture logistiche, le attrezzature e le competenze per lo svolgimento di tutte le attività oggetto della collaborazione, nei casi di cui al successivo art. 3, comma 1.

Articolo 3

Le modalità e i termini di attuazione del rapporto di collaborazione di cui al presente protocollo saranno regolati da specifici accordi di volta in volta definiti ed approvati, aventi lo scopo di disciplinare organicamente i rapporti tra le parti. Il rapporto di collaborazione potrà realizzarsi attraverso l'elaborazione di programmi congiunti.

Le Parti sono disponibili, inoltre, ad organizzare/partecipare ad eventuali iniziative di informazione (ad esempio convegni, seminari, pubblicazioni, ecc...) su temi di interesse inerenti all'individuazione di imprese startup ma anche l'espansione di aziende esistenti che presentino elevate potenzialità di sviluppo.

In particolare:

Sarà istituito, alla sottoscrizione del presente atto, un Tavolo di coordinamento tra le Parti, **composto in modo** paritario, che avrà il compito di programmare, condividere e sviluppare le attività che discenderanno in attuazione del Protocollo;

- Il Tavolo si riunirà periodicamente, con cadenza almeno Trimestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e comunque ogniqualvolta le Parti ne facciano formale richiesta;
- Il Tavolo avrà la finalità di attuare le strategie del presente Protocollo, supportare lo sviluppo di progetti, concordare obiettivi, definire programmi.
- L'Odcec di Napoli si impegna, nel territorio di competenza, a diffondere alle Imprese incubate il contenuto del presente protocollo d'intesa (e gli eventuali futuri accordi) valorizzando l'azione attiva svolta dalla Banca per lo sviluppo del Territorio.

Per ogni accordo saranno definiti:

- obiettivi e realizzazioni previste;
- articolazione di dettaglio ed operativa delle attività;
- tempi di realizzazione;
- soggetti attuatori e ruoli delle altre Parti;

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore all'atto della sottoscrizione ed avrà una durata di un anno, esso si intenderà rinnovato di anno in anno, per una uguale durata, se non disdetto per esplicita volontà di una delle Parti, da comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., entro 30 giorni prima della scadenza del termine. Le Parti espressamente stabiliscono che, in ragione dello spirito di collaborazione finalizzato al

raggiungimento degli obiettivi comuni, ogni attività svolta in esecuzione del presente Accordo, sia a favore dell'Odcec Napoli, che a favore della Banca, dovrà considerarsi a titolo gratuito e nulla pertanto potrà essere reciprocamente preteso dalle Parti ad alcun titolo.

Articolo 5

Tutte le attività di comunicazione relative a progetti comuni dovranno essere condivise e approvate dal Tavolo di coordinamento, previsto dall'articolo 3. Ciascuna parte potrà utilizzare il marchio e qualsiasi altro segno distintivo dell'altra solo previa autorizzazione della parte interessata. La richiesta di utilizzo dei marchi e di qualsiasi altro segno distintivo dovrà sempre pervenire alle Parti in forma scritta; a seguito di un'attività istruttoria, verrà comunicata di volta in volta la determinazione e l'autorizzazione sull'utilizzo, in forma scritta, essendo espressamente convenuto tra le Parti che la mancata approvazione della Parte interessata al riguardo non costituisce né può essere intesa, in alcun caso, come forma di silenzio assenso.

Articolo 6

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo.

Articolo 7

Le Parti si impegnano a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, in prima istanza, secondo procedimento amichevole nel rispetto della seguente procedura:

(a) all'insorgere di una controversia la parte più diligente, al fine di instaurare il contraddittorio, dovrà chiedere per iscritto all'altra parte di iniziare la procedura di composizione, nominando formalmente un delegato per detta procedura, ed invitando l'altra parte a fare altrettanto (i "Responsabili");

(b) instaurato il contraddittorio, i Responsabili si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione della procedura, tenendo comunque conto, in primo luogo, dell'esigenza primaria di dare esecuzione al Protocollo.

Le controversie che non fosse stato possibile comporre secondo la procedura sopra indicata, saranno di comune accordo, risolte attraverso la procedura di mediazione da attivarsi presso l'apposito Organismo di Mediazione da scegliersi tra quelli presenti nella sola città di Napoli.

Articolo 8

Qualunque comunicazione ai sensi del Protocollo dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno:

Per l'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

All'attenzione del Presidente
Indirizzo: Piazza dei Martiri, 30
Telefono: +39 081 7643787
Fax: + 39 081 2400335
Email : segreteria@odcec.napoli.it

per UniCredit S.p.A.

All'attenzione della Direzione Region Sud
Via Verdi 31,
80133 Napoli
Tel. 081 4932519
Fax 0815801724


p. Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

Vincenzo Moretta



p. UniCredit S.p.A

Felice Delle Femine



Franco Felici

